

provisione resterebbe senza effetto. Vi sono certi atti, i quali indipendentemente dal permesso del potere sovrano producono gli effetti loro; importa dunque d'impedire che sieno eseguiti, come, a ragion d'esempio, quando si tratta della dispensa dagli impedimenti matrimoniali; perchè, anche non concesso il regio *exequatur* alla dispensa, se tuttavia il matrimonio viene contratto dinanzi alla Chiesa, è valido e non può più essere disfatto.

È dunque indispensabile che ci sia una sanzione penale per impedire che in simili casi la dispensa sia mandata ad effetto, e che vi sia almeno una pena contro gli autori della violazione della legge.

Egli è a questo modo che la prerogativa reale potrà essere mantenuta illesa. Io prego dunque la Camera a volere, anche in questa parte, approvare la disposizione del progetto.

**MAMELI.** Le risposte dell'onorevole signor ministro mi confermano nel mio sentimento; perocchè, prescindendo dal riflesso che tutti i casi non sono abbastanza contemplati nei diversi concordati e nella ben nota istruzione di Benedetto XIV, per farne il soggetto di una legge penale, basterà il considerare che la Savoia è retta dagli usi e privilegi della Chiesa gallicana, e che la suddetta istruzione non riguarda neppure la Sardegna. Dimodochè ne seguirà che per una stessa contravvenzione saranno i sudditi delle varie parti dello Stato diversamente trattati.

Ripeto che non è questione di principio, ma soltanto di meglio stabilire le basi della legge penale, che sono ora troppo vaghe ed incerte, volendo anch'io che niuno possa turbare impunemente e violare le leggi dello Stato.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** L'articolo dice: « qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi al culto, sarà punita, ecc. » Sarà dunque estremo del fisco, il quale intenterà il procedimento criminale, lo stabilire l'esistenza delle regole che saranno l'oggetto della contravvenzione.

**MAMELI.** Non basta che le conoscano i magistrati, bisogna che le conoscano anche gli altri.

**PRESIDENTE.** Ora è data facoltà di parlare al deputato Bon-Compagni.

**BON-COMPAGNI.** La disposizione dell'articolo 4 e le penalità che essa sancisce sono giustissime nei casi, come ve ne hanno parecchi, in cui la contravvenzione può apportare una grave perturbazione all'ordine pubblico. Vi hanno però degli altri casi in cui la contravvenzione non può avere questi effetti di tanto momento; perciò io credo che l'applicazione di egual pena a casi di diversa importanza sarebbe meno giusta.

Quindi io proporrei un emendamento semplicissimo, il quale consisterebbe nel surrogare alle ultime parole la particella o a quella e; si direbbe cioè: « sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a lire 500. »

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Aderisco all'emendamento proposto dal deputato Bon-Compagni. Io credo anzi che nel progetto stesse veramente scritto o, e che sia stato per isbaglio di stampa sostituito l'e. Riconosco che veramente ci può essere una ragione di applicare semplicemente la multa quando si tratta di quei provvedimenti che non possono portare veruna conturbazione...

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 4 così emendato, e lo propongo ai voti.

« Art. 4. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a lire 500. »

(È approvato.)

**CAVOUR GUSTAVO.** Domando la controprova.

(Si fa la controprova, e per la reiezione si alzano nove deputati.)

(L'articolo 4 è approvato.)

(Si approvano indi senza discussione i seguenti articoli, meno l'ultimo.)

**PRESIDENTE.** « Art. 5. Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti nei tre articoli precedenti, nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. »

« Art. 6. I reati contemplati nell'articolo 616 del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.

« Art. 7. I reati contemplati dall'articolo 617 del detto Codice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire duecento a due-mila.

« Art. 8. I reati contemplati nell'alinea primo dell'articolo 618 del Codice penale, saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento.

« I reati contemplati nell'alinea secondo dello stesso articolo 618, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o col carcere estensibile ad un mese, e con multa estensibile a lire trecento.

« Art. 9. I reati contemplati nell'articolo 630 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e colla ammenda.

« L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento, se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo, o di persona.

« Art. 10. Le pene del carcere, degli arresti, della multa e dell'ammenda, stabilite negli articoli 7, 8 e 9 della presente, potranno essere applicate anche separatamente.

« Art. 11. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge medesima.

« Art. 12. La berlina e l'emenda, stabilite con pene accessorie nel Codice penale, sono abolite. »

Il deputato Genina ha facoltà di parlare sull'articolo 12.

**GENINA.** Aveva veduto con piacere che l'onorevole signor ministro nella sua relazione aveva detto che bisognava andare molto a rilento nel toccare quelle parti del Codice, le quali potessero in qualche guisa cangiarne l'economia, ed in forza di questo principio avrei veduto con molto più piacere che anche l'abolizione della berlina e dell'ammenda si fosse riservata quando si sarebbe riveduto il Codice penale. Io posso bensì comprendere che si possa togliere un reato, o diminuire la pena di un reato speciale, ma io credo difficile che si possano togliere alcune penalità generali, senzachè venga variata in qualche modo l'economia della disposizione del Codice, perchè è facile il persuadersi che, quando una pena è composta di un principale e di un accessorio, se voi togliete l'accessorio, la pena si diminuisce e diventa eguale a